Bozza di progetto di fusione per incorporazione di SRL interamente posseduta

Bozza da adattare al caso concreto con il professionista e, per gli atti notarili, con il notaio. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate o scelte. Fonte: Tentori TLS – www.tentoritls.it (testo aggiornato al 15/10/2026).

INTESTAZIONE E SOCIETÀ PARTECIPANTI

Progetto di fusione per incorporazione

redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile dall'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporante] e dall'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporata].

Art. 1 – Società partecipanti alla fusione

1.1. **Società incorporante**: [denominazione dell'incorporante], società a responsabilità limitata, con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale di € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ufficio] [numero], REA n. [numero].

1.2. **Società incorporanda**: [denominazione dell'incorporata], società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in [comune, indirizzo], capitale sociale di € [importo] interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [ufficio] [numero], REA n. [numero].

PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'OPERAZIONE

Art. 2 – Rapporto di partecipazione e procedura applicabile

2.1. L'incorporante è titolare dell'intero capitale sociale dell'incorporanda, rappresentato da una quota di nominali € [importo], libera da pegni, usufrutti, sequestri e altri vincoli.

2.2. Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, si applica l'art. 2505 c.c.: non trovano applicazione l'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), e gli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. Il progetto non indica pertanto rapporto di cambio, conguaglio, modalità di assegnazione delle quote né data di partecipazione agli utili, e non sono redatte la relazione dell'organo amministrativo né la relazione degli esperti.

2.3. Alla fusione partecipano esclusivamente società a responsabilità limitata: si applica l'art. 2505-quater c.c. e i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c. sono ridotti alla metà.

Art. 3 – Motivazioni

3.1. La fusione persegue i seguenti obiettivi: [descrizione concreta: ad esempio concentrazione in un’unico soggetto di attività già gestite unitariamente, riduzione dei costi

amministrativi e di governance, semplificazione dei rapporti con banche e fornitori, razionalizzazione degli immobili strumentali].

3.2. L'operazione non comporta modifiche all'attività esercitata dall'incorporanda, che sarà proseguita dall'incorporante [opzione A: senza soluzione di continuità / opzione B: come ramo autonomo con sede secondaria in ...].

ATTO COSTITUTIVO DELL'INCORPORANTE E SORTE DELLE QUOTE

Art. 4 – Atto costitutivo dell'incorporante

4.1. L'incorporante adotterà, con effetto dalla data di efficacia della fusione, l'atto costitutivo e lo statuto allegati al presente progetto sotto la lettera «A», [opzione A: identici a quelli vigenti / opzione B: con le seguenti modificazioni derivanti dalla fusione: ... (ad esempio ampliamento dell'oggetto sociale alle attività dell'incorporanda)].

4.2. In dipendenza della fusione il capitale sociale dell'incorporante non subisce variazioni.

Art. 5 – Annullamento delle quote dell'incorporanda

5.1. Per effetto della fusione la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale dell'incorporanda, posseduta dall'incorporante, sarà annullata senza assegnazione di quote in sostituzione, ai sensi dell'art. 2504-ter, secondo comma, c.c.

5.2. La differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata e la corrispondente frazione del patrimonio netto dell'incorporanda sarà trattata ai sensi dell'art. 2504-bis, quarto comma, c.c.: l'eventuale disavanzo sarà imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'incorporanda e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni dell'art. 2426, n. 6, c.c., ad avviamento; l'eventuale avanzo sarà iscritto in apposita voce del patrimonio netto o, se dovuto alla previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri.

SITUAZIONI PATRIMONIALI E DOCUMENTI

Art. 6 – Situazioni patrimoniali di riferimento

6.1. La fusione è deliberata sulla base [opzione A: delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti al ... redatte ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. / opzione B: dei bilanci al ... ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, c.c., chiusi da non oltre sei mesi rispetto al deposito del progetto / opzione C: senza situazione patrimoniale, avendovi rinunciato all'unanimità i soci di ciascuna società ai sensi dell'art. 2501-quater, terzo comma, c.c.].

6.2. Restano depositati presso la sede [opzione: della sola incorporante / di entrambe le società] [opzione: ovvero pubblicati sul sito Internet] il presente progetto, i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni degli organi di amministrazione e di revisione legale, e le

situazioni patrimoniali ove redatte, ai sensi dell'art. 2501-septies c.c., per quindici giorni prima della decisione, salvo rinuncia unanime dei soci al termine.

DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Art. 7 – Efficacia della fusione

7.1. La fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c., [opzione A: dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese / opzione B: dal … (data successiva all'ultima iscrizione, ad esempio il primo giorno del mese successivo o il 1° gennaio …)].

7.2. Da tale data l'incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.).

Art. 8 – Imputazione delle operazioni al bilancio dell'incorporante

8.1. Ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, n. 6), e dell'art. 2504-bis, terzo comma, c.c., le operazioni dell'incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante [opzione A: dalla data di efficacia di cui all'art. 7 / opzione B: dal 1° gennaio … (primo giorno dell'esercizio in corso dell'incorporante nel quale la fusione ha effetto)].

Art. 9 – Decorrenza degli effetti fiscali

9.1. Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrono [opzione A: dalla data di efficacia di cui all'art. 7 / opzione B: dalla stessa data di cui all'art. 8, non anteriore a quella di chiusura dell'ultimo esercizio dell'incorporanda o, se più prossima, dell'incorporante, ai sensi dell'art. 172, comma 9, TUIR].

SOCI PARTICOLARI, TITOLI E VANTAGGI AGLI AMMINISTRATORI

Art. 10 – Trattamenti particolari e vantaggi

10.1. Non esistono categorie particolari di soci né possessori di titoli diversi dalle quote [opzione: oppure descrivere titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. o strumenti finanziari e il trattamento loro riservato].

10.2. Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

PROFILI FISCALI

Art. 11 – Regime fiscale

11.1. La fusione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 172, comma 1, TUIR e non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni dell'incorporanda. Il

disavanzo da annullamento non concorre alla formazione del reddito e i maggiori valori iscritti in sua imputazione non sono imponibili; i beni sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto, con evidenza nel prospetto di riconciliazione della dichiarazione (art. 172, comma 2, TUIR).

11.2. [opzione A: L incorporante non intende avvalersi del regime di imposta sostitutiva / opzione B: L incorporante si riserva di optare per il regime di imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, TUIR, richiamato dall art. 172, comma 10-bis, per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio].

11.3. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'incorporanda saranno ricostituite nel bilancio dell'incorporante secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, TUIR: [elenco delle riserve e importi, oppure: non esistono riserve in sospensione d'imposta].

Art. 12 – Perdite fiscali e altre posizioni soggettive

12.1. Alla data del presente progetto risultano: in capo all'incorporante perdite fiscali riportabili per € [importo], interessi passivi indeducibili riportabili per € [importo] ed eccedenze ACE per € [importo]; in capo all'incorporanda perdite fiscali riportabili per € [importo], interessi passivi indeducibili riportabili per € [importo] ed eccedenze ACE per € [importo].

12.2. Il riporto di tali posizioni da parte dell'incorporante avverrà nei limiti e alle condizioni dell'art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, TUIR, [opzione A: sulla base della relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia della fusione, redatta da un soggetto scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, primo comma, c.c. / opzione B: nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.].

DECISIONE E CALENDARIO

Art. 13 – Organo competente a decidere la fusione

13.1. [opzione A: La fusione sarà decisa da ciascuna società con approvazione del presente progetto da parte dei soci, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2502 c.c. / opzione B: In conformità all'art. … dello statuto dell'incorporante e all'art. … dello statuto dell'incorporanda, la fusione sarà decisa dai rispettivi organi amministrativi con deliberazione risultante da atto pubblico, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, c.c.].

13.2. [solo con opzione B: I soci dell'incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del presente progetto, chiedere che la decisione di

approvazione da parte dell'incorporante sia adottata dai soci a norma dell'art. 2502, primo comma, c.c.].

SOTTOSCRIZIONI E ALLEGATI

Art. 14 – Disposizioni finali

14.1. Gli organi amministrativi sono autorizzati ad apportare al presente progetto le sole modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

14.2. Allegati: A) atto costitutivo e statuto dell'incorporante; [B) situazioni patrimoniali al ... (se redatte)].

[luogo], [data]

Per l'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporante]: [nome, cognome e qualifica di ciascun amministratore]

Per l'organo amministrativo di [denominazione dell'incorporata]: [nome, cognome e qualifica di ciascun amministratore]